



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo*



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai Professori e ai Ricercatori
ai sensi dell’art.6, comma 14, della Legge n.240/2010**

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità procedurali per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti, ai sensi dell’art.6, comma 14, della Legge n.240/2010, del D.P.R. n.232/2011 e dell’art.1, comma 629, della Legge n.205/2017.

Art.2 - Maturazione degli scatti stipendiali

1. In applicazione del dettato normativo, art.1, comma 629, della Legge n.205/2017, il regime di progressione stipendiale è biennale, salvo diverse disposizioni derivanti da successivi interventi normativi.
2. In ogni caso, l’attribuzione delle relative classi deriva dalla valutazione positiva delle attività di didattica, di ricerca, gestionali e di terza missione svolte nel periodo utile di riferimento.

Art.3 - Descrizione della procedura

1. Il processo di valutazione è avviato dall’Amministrazione con apposito avviso, pubblicato sul portale e sull’albo on- line di Ateneo entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente all’elenco degli interessati e allo schema di domanda con cui richiedere l’attribuzione dello scatto stipendiale.
2. I professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull’attività **didattica, di ricerca, gestionale e di terza missione** svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui all’articolo 6 comma 14 della L. n.240/2010 **fermo restando quanto previsto in materia di contenimento della spesa pubblica**, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo in materia di compiti didattici dei professori e ricercatori normato alla data attuale dall’art.43¹ del Regolamento didattico

¹ Regolamento didattico ateneo

Art. 43 - Compiti didattici dei docenti (professori e ricercatori)

1. I professori e ricercatori adempiono ai compiti didattici loro attribuiti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, le disposizioni contenute nell’art. 6, commi 2, 3 e 4, della L. n. 240 del 2010, e nel presente Regolamento.

2. I Dipartimenti di afferenza provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equa distribuzione dei carichi, alla attribuzione dei compiti didattici, alla luce della copertura degli insegnamenti deliberata ai sensi dell’art. 44 del presente Regolamento, nonché dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti di spettanza dei professori e dei ricercatori afferenti alla struttura didattica, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

3. Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (attività didattica integrativa e/o lezioni), all’interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell’attività didattica.

4. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l’intero arco dell’anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell’Ateneo.

5. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l’impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

6. Il docente non può astenersi dalle lezioni e dai ricevimenti se non per causa di forza maggiore, motivi di salute e comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di sua assenza, la lezione può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore a una settimana, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al Direttore del Dipartimento prevalente (o al Presidente della Scuola, ove istituita), indicando il motivo dell’assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate. Il Direttore e il Presidente chiedono l’autorizzazione di cui sopra al Rettore. Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente l’impegno orario di una settimana di lezione.

7. L’Ateneo può avviare programmi di miglioramento della didattica, richiedendo ai docenti di parteciparvi attivamente, favorendo l’uso di nuove tecnologie e promuovendo la didattica e l’interazione con gli studenti anche per via telematica.

8. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

9. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro, di cui al successivo art. 45.

10. Il Direttore del Dipartimento prevalente (o il Presidente della Scuola, ove istituita) provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina. I Presidenti dei corsi di studio collaborano con il Direttore (o il Presidente) nella vigilanza sull’adempimento dei doveri didattici e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.

11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore (o il Presidente) richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare.

di Ateneo approvato con D.R. n.863/2013 ed in particolare quanto indicato nel comma 5, in applicazione dell'art.6 della L. n.311 del 18.3.1958.

3. Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione dello scatto stipendiale è di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del relativo avviso sull'Albo Pretorio on line di Ateneo, **pertanto, non saranno accolte eventuali istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato nel predetto avviso.**

4. La domanda sarà redatta utilizzando il supporto informatico e dovrà essere inviata tassativamente nei termini indicati nel bando.

5. I requisiti autocertificati dai docenti partecipanti alla procedura saranno verificati dalla Commissione di verifica che, a conclusione dei lavori, invierà i verbali all'Amministrazione perché siano sottoposti all'approvazione del primo Consiglio di Amministrazione utile.

6. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, dopo 365 giorni dalla presentazione della precedente istanza. In questo caso, il periodo utile ai fini della valutazione sarà costituito da quello precedente la data della nuova istanza. Se l'esito negativo viene confermato, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art.9 della Legge n.240/2010.

7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione positiva del Consiglio di Amministrazione e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale per i docenti che abbiano ricevuto valutazione con esito positivo dalla Commissione.

8. Il percettore dello scatto stipendiale può rinunciare allo stesso per un anno o per più annualità, in tale caso potrà comunque ripresentare istanza nell'anno successivo alla data di attribuzione dello scatto.

Art.4 - Requisiti minimi di partecipazione

1. Possono presentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che abbiano:

- a) regolarmente compilato e chiuso, nel periodo di riferimento, il diario elettronico delle attività;
- b) completato l'inserimento nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - IRIS ARUd'A dei dati relativi alla propria produzione scientifica e alle attività di terza missione;
- c) inserito, per ciascun anno del periodo di riferimento, nelle apposite sezioni del portale dell'Università, l'orario di ricevimento degli studenti e il programma dei corsi di cui sono stati titolari (Syllabus);
- d) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo curriculum vitae aggiornato;
- e) adempiuto alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza per scatti maturati a partire dall'anno 2026.

Art.5 - Requisiti per l'attribuzione dello scatto

1. I docenti e i ricercatori aventi titolo devono autocertificare - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* - oltre al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.4, di aver svolto:

- l'attività didattica assegnata (frontale, integrativa, verifica apprendimento, servizi agli studenti);

- produzione scientifica, dove per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della qualità della ricerca ed inseriti, entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo, nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS ovvero:

REQUISITI PER I SETTORI SCIENTIFICI NON BIBLIOMETRICI

▫ realizzazione di 3 (tre) pubblicazioni scientifiche nell'ultimo triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso (con relativo elenco) per il SSD/GSD di appartenenza, oppure 2 (due) pubblicazioni scientifiche) di cui almeno 1 (una) in classe A;

oppure

▫ realizzazione di 1 (una) sola pubblicazione scientifica nel triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso purché classificabile come monografia;

oppure

▫ realizzazione di 2 (due) pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso se il richiedente ricopre uno degli incarichi per i quali è prevista la riduzione del carico didattico ai sensi della normativa vigente e dell'art.4 del Regolamento sui doveri accademici;

REQUISITI PER I SETTORI SCIENTIFICI BIBLIOMETRICI

▫ realizzazione di 3 (tre) pubblicazioni scientifiche nell'ultimo triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso (con relativo elenco);

oppure

▫ realizzazione di 2 (due) pubblicazioni scientifiche nell'ultimo triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso (con relativo elenco) purché una delle pubblicazioni presentate sia nel primo quartile come Impact Factor;

oppure

▫ realizzazione di 2 (due) pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso se il richiedente ricopre uno degli incarichi per i quali è prevista la riduzione del carico didattico ai sensi della normativa vigente e dell'art. 4 del Regolamento sui doveri accademici;

Con riferimento alla produzione scientifica, in alternativa i professori possono certificare di essere stati inseriti, nei periodi di riferimento, nelle liste dei sorteggiabili ai fini ASN. In tal senso la predetta verifica si intende positiva.

- Attività di terza missione:

▫ realizzazione di 1 (una) attività di terza missione all'anno (dati validati in sede di Dipartimento ed inseriti entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo, nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS) per scatti maturati a partire dall'anno 2027;

- **attività gestionali**, intese come adempimento dei doveri istituzionali definiti dal *Regolamento didattico di Ateneo*, approvato con D.R. adottato con D.R. n.863 del 16.12.2013 e modificato con D.R. n.722 del 20.2.2017 e dal Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art.6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/2010 (emanato con D.R. n.597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), ovvero incarichi gestionali, partecipazione ai seguenti organi collegiali computata nella misura minima del 60% delle presenze verbalizzate per anno accademico:

- Consiglio di Dipartimento o Consiglio di Corso di studio o Giunta della Scuola.

Ai fini del presente Regolamento è, in ogni caso, considerata attività gestionale utile a soddisfare il conseguimento del requisito, quella inerente lo svolgimento degli incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuole, Consigliere di

Amministrazione e Senatore Accademico, Presidente del Consiglio di Corso di studi, Componente del CUN, Presidente del Presidio di Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi, Coordinatore dei Dottorati di Ricerca, Componente della Commissione Centrale per la Valutazione della Qualità della Ricerca, Direttore dei centri interdipartimentali di Ateneo.

2. La dichiarazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali e di terza missione, come indicate, per quanto attiene al requisito dell'attività didattica e di servizio agli studenti, dovrà riportare, per ciascun anno del periodo di riferimento in poi, l'indicazione dell'esito positivo delle verifiche di riscontro annuali effettuate dal Direttore di Dipartimento, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art.6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/2010 (emanato con D.R. n.597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018);

3. Gli interessati che abbiano svolto - nel periodo di riferimento - la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei potranno autocertificarne i contenuti, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

Art.6 - Esclusione dalla procedura

1. Presupposto essenziale per fruire dell'aumento predetto è che il docente sia in servizio alla data di maturazione dello scatto o sia in quel ruolo.

2. Il docente non ha titolo a partecipare alla procedura -e pertanto viene escluso nel caso presenti istanza- se il suo passaggio di ruolo o il collocamento in quiescenza avviene prima della data di maturazione dello scatto, al contrario il suo diritto vige.

Art.7 - Criteri di verifica

1. La Commissione di verifica esamina le istanze pervenute contenenti il riferimento alle attività didattiche, di ricerca, di terza missione e gestionali autocertificate.

La verifica è positiva se, nel periodo di riferimento, in conformità ai requisiti di cui all'art.5 comma 1 del presente regolamento, i richiedenti:

- hanno svolto i compiti didattici assegnati;
- hanno svolto l'attività di produzione scientifica;
- hanno svolto le attività di terza missione, spin off e brevetti;
- hanno svolto le attività gestionali ed altri adempimenti obbligatori, questi ultimi per scatti maturati a partire dal 2026.

Per quanto concerne la partecipazione minima ai Consigli di Dipartimento o ai corsi di studio o alle Giunte delle Scuole per anno accademico sono conteggiate come partecipazioni le assenze giustificate da tali consessi per partecipare a commissioni d'esame e commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate. Gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione.

2. Gli adempimenti e i requisiti dichiarati dai richiedenti saranno verificati dalla Commissione anche sulla scorta dei dati presenti nei Sistemi informativi dell'Ateneo.

3. Acquisiscono il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che conseguano una valutazione positiva da parte della Commissione di verifica, in ragione del pieno possesso di tutti i requisiti, compresi gli adempimenti ed obblighi prestazionali già indicati nell'elenco precedente, questi ultimi per scatti maturati a partire dal 2026.

4. Per la maturazione biennale dello scatto come introdotto dall'applicazione dell'art.1 comma 629 della L. n.205/2017 in caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 8 ovvero 5 mesi in considerazione che il rapporto di Lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 ovvero mesi 10 in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito.

5. Nell'ipotesi residuale di scatto triennale i periodi di riferimento indicati nel comma precedente sono i seguenti: in caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 ovvero 8 mesi, in considerazione che il rapporto di Lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi o 16 in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito.

I precedenti commi 4 e 5 della presente disposizione trovano applicazione già per l'ipotesi di scatto biennale maturato con decorrenza dall'anno 2025.

Art.8 - Commissione e procedura di verifica

1. Il procedimento di attribuzione dello scatto stipendiale è basato sulla verifica effettuata da una Commissione designata dal Rettore.

La Commissione, nominata annualmente con decreto del Rettore, è composta da tre professori ordinari a tempo pieno, oltre a tre con funzioni di supplente, che rappresentino le tre macroaree scientifiche indicate nel successivo comma 2, scelti tra coloro che non possano presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa. La nomina non è rinnovabile. Di norma, la presidenza della Commissione è affidata al professore ordinario più anziano nel ruolo.

2. Le tre macroaree di riferimento sono:

- a) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;
- b) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree 05, 06, 07;
- c) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree 10, 11, 12, 13, 14.

3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

4. Non possono fare parte della Commissione coloro che abbiano conseguito una valutazione negativa sulla attività didattica e di servizio agli studenti ai sensi dell'art.8 del Regolamento sui doveri accademici e che non siano in possesso dei requisiti relativi alla attività di ricerca, necessari ai fini della partecipazione alle commissioni locali, di cui al punto 2 della delibera ANVUR, n.132 del 13 settembre 2016.

5. La Commissione, in sede di prima riunione, individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. La Commissione opera validamente in presenza di tutti i componenti.

7. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. A conclusione dei lavori - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento con possibilità di proroga per ulteriori 15 (quindici) giorni, su richiesta del Presidente - la Commissione

esprime la valutazione di verifica per l'attribuzione dello scatto stipendiale, constatata l'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di sanzione superiore alla censura e redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla positiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale (con decorrenza economica e giuridica dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto). Saranno effettuate le pubblicazioni di rito sul portale di Ateneo - sezione dedicata - e sull'albo on-line.

10. Ferma restandone l'impugnabilità in sede giurisdizionale, avverso gli atti che dispongono l'attribuzione dello scatto è ammesso reclamo al Rettore entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione. Sul reclamo il Rettore decide entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione del reclamo.

Art.9 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e sull'albo on-line di Ateneo ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

3. Il Regolamento viene applicato diversamente, con regime transitorio, secondo quanto segue, limitatamente ai periodi di maturazione dello scatto di seguito indicati.

Produzione scientifica nel periodo transitorio:

REQUISITI PER I SETTORI SCIENTIFICI NON BIBLIOMETRICI E PER I SETTORI SCIENTIFICI BIBLIOMETRICI

▫ realizzazione di 2 pubblicazioni scientifiche anziché 3 (dati riconosciuti validi ai fini della Valutazione della qualità della ricerca ed inseriti entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo, nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS) nel triennio solare precedente all'emanazione dell'avviso (con relativo elenco), per scatti maturati fino agli anni 2025 e 2026.

4. Il presente regolamento, a far data dal 1° gennaio 2026, abroga ogni altra precedente edizione e si applica alle procedure di cui all'art.1 del presente regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti maturati nell'anno 2025.